

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2296

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI**

Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato  
per la cura degli animali familiari

*Presentata il 7 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani per i quali il cane e il gatto rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto. Non va, inoltre, dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle terapie ed attività per fini curativi e riabilitativi. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltreché favorire l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati.

Gli animali domestici in Italia, secondo le ultime stime, sono circa 32 milioni: uno ogni due abitanti. Cani e gatti sono fra i più popolari, ma gli italiani amano anche pesci, rettili e mammiferi di piccole dimensioni come criceti e conigli: in molti li considerano parte integrante della propria famiglia, e quando hanno bisogno di aiuto, sono pronti a prendersene la massima cura.

I veterinari presenti in Italia sono circa 33.000 e in caso di emergenza, per cui il tempo è cruciale, si può ricorrere a veterinari che operano nei pronto soccorso veterinari che funzionano esattamente come normali pronto soccorso: all'arrivo presso la struttura, il personale veterinario attribuirà un « colore » al caso dell'animale paziente, in base alla gravità della situazione, esattamente come negli ospedali. Il pronto

soccorso veterinario provvederà poi a fornire tutte le cure e l'assistenza del caso.

Le strutture infatti sono fornite di staff veterinario in grado di offrire assistenza in caso di traumi da incidenti stradali, ferite, avvelenamenti, problemi cardiaci o respiratori e malattie infettive acute. Purtroppo, in Italia, non esiste nessuna norma specifica che regola il pronto soccorso veterinario: ciascuna struttura può seguire regole molto diverse dalle altre.

Le strutture che offrono questo tipo di servizio, ad esempio, possono essere private o pubbliche, organizzate da società private o dalle Aziende sanitarie locali (ASL). Quindi, è normale incontrare differenze tra una struttura e l'altra e che il pronto soccorso veterinario di una ASL, ad esempio, segua prassi diverse da quelle di una clinica privata.

Il pronto soccorso veterinario non è gratuito e i costi di queste strutture possono anzi essere rilevanti, più alti in media di quelli di una visita « di base » dal veterinario. Parliamo, ad esempio, di un costo che può oscillare tra i 60 e 100 euro per prestazione, e che può poi diventare significativo se si includono le spese per le operazioni e gli interventi successivi.

La città di Roma nel 2024 è stata la prima città italiana a ospitare una struttura del tutto gratuita per gli animali domestici. Sono previsti sia il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, sia laboratori di diagnostica, terapie intensive e un'area di isolamento per gli animali ipoteticamente affetti da malattie contagiose, oltre che due sale operatorie, l'area di degenza *post-intervento* e una sala gessi.

La suddetta iniziativa, volta a dare una maggior tutela agli « amici a quattro zampe », è stata avviata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; dopo vari confronti tenuti con le associazioni di volontariato e grazie ai fondi del PNRR, l'apertura di tale ambulatorio, sia pure in fase iniziale, ha già avuto un esito alquanto positivo. Sempre a Roma, lo scorso anno, la Lega antivivisezione e la comunità di Sant'Egidio hanno aperto il primo ambulatorio veterinario sociale, a disposizione di tutti coloro che hanno un cane o un gatto e vivono una

situazione di disagio economico. Tale struttura offre visite, interventi e cure gratuite a tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere in altro modo e rappresenterà un vero e proprio presidio veterinario che garantirà agli animali le prestazioni di cui hanno bisogno.

Con la presente proposta di legge, che si compone di sette articoli, si provvede ad introdurre nel nostro ordinamento alcune misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione, definiti dalla presente proposta di legge « animali familiari ».

All'articolo 1 vengono definite le figure di animale familiare e di allevatore di animali familiari.

All'articolo 2 vengono definite le finalità della proposta di legge.

All'articolo 3 viene istituito il Servizio sanitario veterinario convenzionato, interamente gratuito, per gli animali familiari di una serie di soggetti che appartengono a determinate categorie bisognose di tutela. Tra gli animali familiari che riceveranno le prestazioni vi sono, ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN); i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella « *pet-therapy* »; i gatti delle colonie feline. Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti. Viene stabilito, altresì, che all'erogazione della prestazione veterinaria convenzionata provvedono le ASL competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale sono in grado di erogare il servizio. Nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riscontrassero l'inadeguatezza della proprie ASL ad erogare il servizio, potranno stipulare convenzioni con medici veterinari privati.

All'articolo 4 sono definite le modalità di accesso ai farmaci veterinari: per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del SSN per motivi di reddito, viene previsto che questi siano gratuiti; per gli altri,

invece, si prevede che il costo venga comunque definito secondo le norme in vigore per i farmaci di fascia C non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 5 viene stabilito che le convenzioni siano regolate dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, i medici veterinari dipendenti dalle ASL, che esercitino la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria, sono iscritti a domanda in un apposito elenco speciale e i veterinari liberi professionisti, che intendano accreditarsi con il Servizio sanitario veterinario convenzionato, sono tenuti a

presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale.

All'articolo 6 si stabilisce che le associazioni animaliste riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.

All'articolo 7 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della legge, che sono stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Animale familiare e allevatore di animali familiari)*

1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari.

2. Per accedere alle prestazioni di cui alla presente legge gli animali di cui al comma 1 devono essere iscritti in un registro tenuto dal servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare.

3. Gli animali di cui al comma 1 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.

4. Gli animali selvatici non possono in ogni caso essere registrati come animali familiari.

5. Per allevatore di animali familiari si intende l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che fa riprodurre uno o più animali familiari ovvero li cede a titolo oneroso.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. Finalità della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e la cura degli animali familiari, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato.

## Art. 3.

*(Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato)*

1. Presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano è

istituito il Servizio sanitario veterinario convenzionato per gli animali familiari, di seguito denominato « Servizio veterinario convenzionato ». Hanno diritto a titolo gratuito alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari degli animali familiari esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato, i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Le prestazioni del Servizio veterinario convenzionato sono altresì erogate in favore:

a) dei cani e dei gatti vaganti, da chiunque condotti, per l'intervento di primo soccorso e per le prestazioni esclusivamente mediche ad esso collegate;

b) dei cani e dei gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro o da enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente riconosciuti, purché non convenzionati con enti pubblici per attività di ricovero e di cura di cani e gatti;

c) dei cani liberi integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animaliste o da associazioni di quartiere;

d) dei cani adibiti alla guida dei non vedenti e comunque operanti in servizi di pubblica utilità e soccorso;

e) delle colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

f) dei cani e dei gatti impiegati in terapie ed attività assistenziali a fini curativi e riabilitativi, cosiddette « *pet-therapy* ».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con medici veterinari privati qualora i servizi veterinari operanti presso le rispettive ASL non siano in condizione di

operare con i propri mezzi e le proprie strutture.

4. I cani e i gatti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), al primo intervento veterinario convenzionato, sono identificati e registrati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

#### Art. 4.

##### *(Accesso ai farmaci)*

1. I proprietari degli animali di cui all'articolo 3, comma 1, hanno diritto all'accesso gratuito ai farmaci prescritti dai medici veterinari del Servizio veterinario convenzionato.

2. I proprietari degli animali diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, accedono ai farmaci prescritti dai medici veterinari secondo le norme in vigore per i farmaci in fascia C non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 5.

##### *(Accesso alle convenzioni)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, di seguito denominate «convenzioni», sono regolate dalle norme contrattuali vigenti.

2. I medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria all'interno delle strutture pubbliche o in forma allargata e che intendono accedere alle convenzioni sono iscritti a domanda in apposito elenco speciale.

3. I medici veterinari liberi professionisti che intendono accedere alle convenzioni con il Servizio veterinario convenzionato presentano richiesta al proprio ordine professionale provinciale.

#### Art. 6.

##### *(Associazioni animaliste)*

1. Possono richiedere l'accesso alle convenzioni le associazioni animaliste riconosciute dalle regioni e dalle provincie auto-

nome di Trento e di Bolzano che dimostrano di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*19PDL0133260\*